

## TABELLA SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

Nella seguente tabella si riportano i **dettagli della combinazione delle misure previste nel D.L. Cura Italia del 17 marzo con quelle del D.L. 8 aprile 2020 n. 23** approvato il 6 aprile ed in vigore dal 9 aprile, giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.:

SOGGETTI	SOSPENSIONE VERSAMENTI e ADEMPIMENTI	MISURA
Tutti i contribuenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b><u>Versamenti nei confronti delle PA in scadenza il 16.3.2020</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ritenute e addizionali IRPEF trattenute a febbraio</li> <li>● Versamento IVA relativo a febbraio</li> <li>● Versamento saldo IVA relativo al 2019</li> <li>● Versamento tassa annuale concessione governativa di libri e registri</li> <li>● Versamento contributi INPS relativi a febbraio x dipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata</li> <li>● Versamento dell'imposta sostitutiva sugli intrattenimenti.</li> </ul> </li> <li>● <b><u>Certificazioni Sostituto d'imposta e Comunicazioni dati x precompilata</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti x dichiarazioni precompilate relative al 2019,</li> <li>b. Consegna a contribuenti-sostituti delle C.U. 2020 e altre certificazioni sostituto imposta 2019 (CUPE e certificazioni in forma libera),</li> <li>c. Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri deducibili e detraibili 2019 per la Dichiarazione dei redditi precompilata 2020</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Rimessione in termini dei versamenti al 16.04.2020</u></b> senza sanzioni Prevista (art. -71) <b>menzione</b> sul sito del MEF per contribuenti che non hanno usufruito della precedente sospensione al 20.03.</p> <p>NB: Saldo IVA 2019 può essere dilazionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● al 30.6.2020: interessi + 0,4%/mese post 20.3.2020</li> <li>● al 30.7.2020: con ulteriore maggiorazione dello 0,4%</li> </ul>
Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ritenute di cui agli articoli 23, 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all'addizionale regionale e</li> </ul>	<p><b><u>Sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione da effettuare:</u></b></p>

<p>legale o sede operativa nel territorio dello Stato <sup>1</sup>:</p> <p>1) con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e se con riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;</p> <p>2) con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro e se con una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;</p> <p>3) chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2019</p>	<p>comunale, trattenute a <b>marzo e aprile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento IVA relativo a <b>marzo e aprile</b></li> <li>• Versamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi a <b>marzo e aprile</b></li> </ul>	<p>a) unica soluzione entro il <b>30.06.2020</b>,</p> <p>b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di giugno 2020.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>Tutti i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato <sup>2</sup></p>	<p>● <b>Versamenti scadenti nel periodo dall'8/3 al 31/5/2020</b>, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,</li> <li>• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'AdE,</li> <li>• avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali,</li> <li>• accertamenti esecutivi emessi da Agenzia delle Dogane,</li> <li>• ingiunzioni emesse da enti territoriali,</li> <li>• nuovi atti esecutivi che enti locali possono emettere per entrate tributarie e patrimoniali.</li> </ul> <p><b>Esclusi dalla sospensione dei termini di versamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazioni di irregolarità (Avvisi bonari):</li> </ul>	<p><b><u>Versamenti sospesi da effettuare in unica soluzione entro il 30.06</u></b></p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>

<sup>1</sup> Tra questi potrebbero essere inclusi anche i soggetti non residenti, registrati in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta, poiché anch'essi sono dotati di domicilio fiscale in Italia.

<sup>2</sup> Tra questi potrebbero essere inclusi anche i soggetti non residenti, registrati in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta, poiché anch'essi sono dotati di domicilio fiscale in Italia.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ai fini della liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72,</li> <li>○ o derivanti dal controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973</li> <li>● le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 DPR 602/73 (anche quando la dilazione trae origine da un accertamento esecutivo),</li> <li>● le entrate tributarie e non tributarie riscosse da società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97 e dai soggetti affidatari ex art. 52, co. 5, lett. b), del citato D.Lgs. e all'art. 1, co. 691, L. 27.12.2013, n. 147.</li> <li>● Il versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto (articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218),</li> </ul>	
	<p><b>● <u>Versamenti scadenti il 28/2 connessi alla "rottamazione ter"</u></b></p>	<p><b><u>Sospensione dei termini: Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31/5</u></b></p>
	<p><b>● <u>Versamenti scadenti il 31/3 connessi al c.d. "saldo e stralcio"</u></b></p>	
	<p><b>● <u>Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3 e il 31.5.2020:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Modelli INTRASTAT di febbraio 2020 in scadenza al 25.4.2020,</li> <li>○ Modelli INTRASTAT di marzo o I trim. 2020 in scadenza al 27.4.2020,</li> <li>○ Modello TR I trim. 2020 in scadenza al 30.4.2020,</li> <li>○ Esterometro I trim. in scadenza al 30.4.2020,</li> <li>○ Dichiarazione IVA 2019 (modello 2020) in scadenza al 30.4.2020,</li> <li>○ Comunicazione piattaforme digitali I trim. in scadenza al 30.4.2020,</li> <li>○ Modelli INTRASTAT di aprile 2020 in scadenza al 25.5.2020,</li> <li>○ Comunicazione LIPE in scadenza al 31.5.2020,</li> </ul>	<p><b><u>Da effettuare entro il 30.6.2020</u></b> (art. 62 c.1 e 6) senza applicazione di sanzioni e interessi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Comunicazioni mensili all'Archivio dei rapporti finanziari,</li> <li>○ Trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali,</li> <li>○ Trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici,</li> <li>○ Assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso per la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica,</li> <li>○ Dichiarazione di successione e relativo versamento imposte ipotecarie e catastali e altri tributi indiretti,</li> <li>○ Risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,</li> <li>○ Registrazione dei contratti di locazione di immobili e relativo versamento dell'imposta,</li> <li>○ Termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a fornire risposta ai sensi dell'articolo 110, comma 11, del TUIR (black list),</li> </ul>	
Soggetti che svolgono attività in determinati	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.1973, n. 600)</li> </ul>	<p><b>Da effettuare entro il 1.6.2020</b> (art. 61)  Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi:</p>

settori maggiormente colpiti dall'emergenza <sup>3 4 5</sup> 6 7	<b>in scadenza fino al 30/4/2020,</b> ● Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro <b>anche per la quota a carico del lavoratore<sup>8)</sup></b> e dei premi per l'assicurazione obbligatoria <b>in scadenza fino al 30/4/2020.</b>	c) unica soluzione entro il 1.06.2020, d) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
---	--	--

<sup>3</sup> Articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

<sup>4</sup> a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

r) ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

<sup>5</sup> Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3.04.2020 nella risposta al quesito 1.2, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).

<sup>6</sup> Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3.04.2020 nella risposta al quesito 1.3, nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi, sicché le sospensioni previste dall'articolo 61 possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle richiamate risoluzioni. Ciò a condizione che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.

<sup>7</sup> Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3.04.2020 nella risposta al quesito 1.4, la sospensione ivi prevista, si applica anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA, sempre che i soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61, sempreché l'ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da tutte le società del gruppo.

<sup>8</sup> Comunicato stampa dell'INPS del 21.3.2020.

	<p>● <b>IVA in scadenza nel mese di marzo 2020</b> (saldo IVA 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).</p> <p><b>Versamenti non rientranti nella sospensione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni artt. 25, 25-bis del DPR 600/73,</li> <li>● ritenute sulle locazioni brevi,</li> <li>● ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite,</li> <li>● tassa annuale concessione governativa di libri e registri,</li> <li>● imposta sugli intrattenimenti.</li> </ul>	<p><b><u>IVA relativa al mese di febbraio 2020 da pagare entro il 1.6.2020</u></b></p> <p>Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) unica soluzione entro il 1.06.2020,</li> <li>b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020.</li> </ul> <p><b><u>Saldo IVA 2019 da pagare entro il 1.6.2020</u></b></p> <p>Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) unica soluzione entro il 1.06.2020,</li> <li>b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020.</li> </ul> <p>In alternativa, <b><u>Saldo IVA 2019 pagato entro il 30.6.2020</u></b> maggiorato degli interessi allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo, <b><u>da chiarire</u></b> se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al 20.3.2020,</li> <li>b) oppure al 31.5.2020, termine di effettuazione dei versamenti sospesi.</li> </ul> <p>In alternativa, <b><u>Saldo IVA 2019 pagato entro il 30.7.2020</u></b> con ulteriore maggiorazione degli interessi allo 0,40% da calcolare anche sulle maggiorazioni maturate al 30.6.2020.</p>
<p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 29,09.73, n. 600 <b>fino al 31/5/2020</b>,</li> <li>● Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria <b>fino al 31/5/2020</b></li> </ul>	<p><b><u>Da effettuare entro il 30.6.2020</u></b> (art. 61) Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) unica soluzione entro 30.06.2020,</li> <li>b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 30.6.2020</li> </ul>
<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio</p>	<p>Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso <b>tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020</b> riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 DPR 600/73,</li> <li>● Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,</li> </ul>	<p><b><u>Da effettuare entro il 1.6.2020 (art. 58 c.2)</u></b></p> <p>versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) unica soluzione entro 1.06.2020,</li> <li>b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020.</li> </ul>

<p>dello Stato con ricavi o compensi 2019<sup>9</sup> (se solari) non superiori a 2 milioni di euro</p>	<p>che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta sul valore aggiunto,</li> <li>• Contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Versamenti non rientranti nella sospensione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni artt. 25, 25-bis del DPR 600/73,</li> <li>• ritenute sulle locazioni brevi,</li> <li>• ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite,</li> <li>• tassa annuale concessione governativa di libri e registri,</li> <li>• imposta sugli intrattenimenti.</li> </ul>	<p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p><b><u>IVA relativa al mese di febbraio 2020 da pagare entro il 1.6.2020</u></b></p> <p>Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) unica soluzione entro il 1.06.2020,</li> <li>d) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020.</li> </ul> <p><b><u>Saldo IVA 2019 da pagare entro il 1.6.2020</u></b></p> <p>Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) unica soluzione entro il 1.06.2020,</li> <li>d) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020.</li> </ul> <p>In alternativa, <b><u>Saldo IVA 2019 pagato entro il 30.6.2020</u></b> maggiorato degli interessi allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo, <u>da chiarire</u> se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) al 20.3.2020,</li> <li>d) oppure al 31.5.2020, termine di effettuazione dei versamenti sospesi.</li> </ul> <p>In alternativa, <b><u>Saldo IVA 2019 pagato entro il 30.7.2020</u></b> con ulteriore maggiorazione degli interessi allo 0,40% da calcolare anche sulle maggiorazioni maturate al 30.6.2020.</p>
<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi 2019 (se solari) non superiori a 400.000 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A condizione che nel</li> </ul>	<p>Per <b>Lavoratori autonomi, Agenti</b> di commercio, mediatori, procuratori e altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta che provvede al pagamento delle rispettive notule la non applicazione delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra <b>17.03 e il 31.05.2020</b></li> </ul>	<p><b><u>Mancato assoggettamento alla R.A. da parte del sostituto di imposta.</u></b></p> <p>Dichiarazione di non assoggettamento a R.A.;</p> <p><b><u>Da effettuare entro il 31.07.2020</u></b></p> <p>Versamenti R.A. non operate dal sostituto da effettuare, <b>ad opera del percipiente</b> senza sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) unica soluzione entro <b>31.07.2020</b>,</li> <li>b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo da luglio 2020.</li> </ul>

<sup>9</sup> Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3.04.2020 nella risposta al quesito 1.15 , non si deve fare riferimento al volume d'affari ma ai ricavi e compensi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi ed in particolare soglia dei ricavi vada determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d'impresa. Tale ricostruzione consente di adattare la soglia di carattere generale alle singole tipologie di contribuenti cui il TUIR o leggi speciali consentono modalità peculiari di determinazione del proprio reddito d'impresa. Tale ammontare non deve tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa ISA. Si conferma che gli ulteriori componenti positivi, eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, non rilevano ai fini della determinazione del limite di 2 milioni di euro dei ricavi/compensi.

<p>mese precedente <u>non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</u></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (Codogno ...) alla data del 21.2.2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il <b>21.2.2020 e il 31.3.2020</b></li> <li>• Versamenti e adempimenti contributivi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo compreso tra il <b>23.2.2020 e il 30.4.2020,</b></li> <li>• <b>tassa annuale concessione governativa di libri e registri,</b></li> <li>• <b>Versamento dell'imposta sostitutiva sugli intrattenimenti.</b></li> </ul>	<p>Adempimenti tributari sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi) (art. 62):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>unica soluzione entro 1.06.2020,</b></li> <li>b) <b>rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020.</b></li> </ul> <p>Adempimenti contributivi sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>unica soluzione entro 1.05.2020,</b></li> <li>b) <b>rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo.</b></li> </ul>
<p>Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza</p>	<p>Versamenti da autoliquidazione IVA scadenti nel periodo compreso <b>tra il 8/3 e il 31/3/2020</b></p>	<p>Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi) (art. 62):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>unica soluzione entro 1.06.2020,</b></li> <li>b) <b>rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020.</b></li> </ul> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza con una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritenute di cui agli articoli 23, 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, trattenute a <b>marzo e aprile</b></li> <li>• <b>Versamento IVA relativo a marzo e aprile</b></li> <li>• <b>Versamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi a marzo e aprile</b></li> </ul>	<p><b><u>Sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione da effettuare:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) <b>unica soluzione entro il 30.06.2020,</b></li> <li>f) <b>rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal mese di giugno 2020.</b></li> </ul> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>